

L'attività di Agente di Calciatori nel nuovo Regolamento FIGC

[Mappa di Altalex](#) | [Sportivo](#)

L'attività di Agente di Calciatori nel nuovo Regolamento FIGC¹: un commento ragionato alla luce dell'indagine dell'AGCM

di [Gabriele Nicoletta](#)

La figura dell'agente di calciatori (in passato "procuratore") è stata introdotta con la [Legge 91/1981](#) (vedi [La legge 23 marzo 1981, n. 91 sul professionismo sportivo](#), Gabriele Nicoletta, 9 ottobre 2008).

La norma istitutiva del professionismo sportivo regolamentò un'attività, quella dell'agente, che fino ad allora rientrava nei canoni generali della rappresentanza ed in quelli speciali del contratto atipico, in cui predominanti erano gli istituti del mandato, dell'agenzia e della mediazione.

La molteplicità dei ruoli che l'agente può essere chiamato ad assolvere, nonché la previsione che nella generalità dei casi sia l'agente a contattare il calciatore o la società offrendo i suoi servizi di assistenza, rende complesso qualificare la natura giuridica del contratto che lo lega alla propria controparte: nessuna delle figure contrattuali tipiche previste dall'ordinamento statale sembra essere idonea, infatti, a ricomprendere la figura dell'agente di calciatori, che pare oscillare tra il mediatore², il mandatario ed il professionista con incarico di consulenza e assistenza contrattuale.

Il testo previgente dell'art. 3 Regolamento FIGC per Agenti di calciatori (di seguito "Reg. Agenti"), prevedeva al comma 1 che *"I calciatori e le società possono avvalersi dell'opera professionale di un agente purché lo stesso sia in possesso di regolare licenza rilasciatagli dalla FIGC o da altra Federazione nazionale"*, e al comma 2 che *"E' agente di calciatori la persona fisica che avendo ricevuto a titolo oneroso l'incarico in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore"*.

Il nuovo art. 1 comma 3 Reg. Agenti definisce invece gli agenti quali *"liberi professionisti senza alcun vincolo associativo nei confronti della FIGC o di società di calcio affiliate alla FIGC, non potendo essere considerati ad alcun titolo tesserati della FIGC"*.

Da sottolineare la modifica di cui all'art. 2 Reg. Agenti, che nella versione precedente prevedeva l'istituzione presso la FIGC dell'Albo degli Agenti di calciatori e della Commissione degli Agenti di calciatori: la nuova formulazione mantiene l'indicazione relativa alla Commissione, mentre sostituisce l'Albo con il *"registro delle persone fisiche titolari di Licenza che svolgono attività di Agente"*. La modifica in parola è stata introdotta dalla FIGC in conformità alle proposte suggerite dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito "AGCM"): *"In relazione alle restrizioni concernenti l'accesso all'attività di agente, si rileva che l'obbligo di iscrizione in un apposito albo non risponde ad esigenze di necessità e proporzionalità, atteso che la previsione di un esame per l'ottenimento della licenza rappresenta uno strumento di per sé sufficiente a garantire l'accesso alla professione (...). L'Autorità si è sempre espressa in senso contrario all'istituzione di albi per professioni il cui esercizio non coinvolge interessi di natura generale, come è il caso dell'attività di Agente di calciatori, ritenendo che l'obbligo di iscrizione a detti albi configuri un'ingiustificata barriera all'accesso"*³.

Va inoltre ricordato che il Regolamento FIFA non prevede l'istituzione di un albo, limitandosi semplicemente a prescrivere il rilascio della licenza da parte dell'associazione sportiva nazionale e la conseguente predisposizione da parte dell'associazione stessa di un mero elenco degli agenti abilitati.

Fermo restando che l'incarico può essere conferito solo all'agente personalmente, viene mantenuta la possibilità per l'agente stesso di organizzare la propria attività imprenditorialmente, attribuendo i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi assunti ad una società (art. 4 co. 2 Reg. Agenti), a condizione che:

1. tale circostanza sia espressamente autorizzata dal calciatore all'atto del conferimento dell'incarico o successivamente;
2. l'oggetto sociale esclusivo della società sia l'attività disciplinata dal Regolamento in parola o, eventualmente, attività connesse e strumentali, e che il soggetto titolare di licenza non sia socio di altre società con analogo oggetto sociale;
3. il numero di soci agenti non sia superiore a tre;
4. la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta da soci agenti;
5. nessuno dei soci sia:
 - i. una persona fisica legata da rapporti di coniugio, parentela o affinità fino al secondo grado con agenti non soci o con soggetti comunque aventi un'influenza rilevante su società di calcio italiane od estere;
 - ii. una persona giuridica;
6. i soci non agenti abbiano e mantengano i requisiti previsti per il rilascio della licenza (ovviamente con eccezione del superamento della prova d'esame) e comunque non versino in una delle situazioni di incompatibilità o divieto previste dal Regolamento in commento;

7. la rappresentanza legale della società sia attribuita ad un agente socio.

Permane il divieto per calciatori e società di farsi assistere da soggetti non autorizzati (oggi privi di licenza, in passato non iscritti all'albo), nonché la possibilità, naturalmente per il solo calciatore, di farsi assistere dal fratello, da un genitore, dal coniuge o da un avvocato⁴; nel nuovo Regolamento viene altresì sancita espressamente la facoltà dell'atleta di "concludere un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza di un Agente" (art. 5 co. 2 Reg. Agenti).

Di queste due ultime circostanze deve essere fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva tra calciatore e società.

Particolare menzione merita la nuova disciplina delle incompatibilità, regolata in particolare dall'art. 7 Reg. Agenti. L'attività di agente è innanzitutto incompatibile "con qualsiasi incarico rilevante per l'ordinamento sportivo nell'ambito della FIFA, di una Confederazione, della FIGC, ovvero di una società, associazione o organizzazione alle stesse affiliata o collegata" [art. 7 co. 1 lett. a) Reg. Agenti].

Parimenti rileva il possesso di partecipazioni –anche indirette– di una società italiana od estera, nonché ogni altra situazione o rapporto anche di fatto che comporti un'influenza rilevante su di essa [art. 7 co. 1 lett. b) Reg. Agenti]. La disposizione da ultimo citata rende evidente l'intento di rafforzare la prevenzione di ipotesi di conflitto di interessi: essa è stata introdotta alla luce delle richieste dell'AGCM. Si segnala peraltro che il Regolamento FIFA non disciplina la fattispecie del conflitto di interessi, limitandosi a contenere all'art. 14 l'espresso obbligo per l'agente di rappresentare una sola delle parti nella negoziazione del trasferimento.

Vengono infine ritenute rilevanti, ai fini della valutazione dell'esercizio dell'attività secondo i principi di lealtà, correttezza e probità ex art. 12 Reg. Agenti, le relazioni di coniugio, parentela o affinità –entro il secondo grado– con soggetti che si trovano in una delle situazioni soggettive di cui alle lett. a) e b) dello stesso art. 7 co. 1 [art. 7 co. 1 lett. c) Reg. Agenti].

Viene mantenuta la previsione per cui l'incompatibilità perdura per 1 anno dalla data di cessazione di ciascuno dei rapporti in parola.

Il successivo art. 8 Reg. Agenti disciplina gli adempimenti successivi al superamento dell'esame, rappresentati dagli obblighi, a carico dell'agente:

- i.
 1. di sottoscrivere una polizza di RC professionale rilasciata da primaria compagnia assicurativa italiana o di altro Stato UE;
 2. di versare la tassa di iscrizione e la quota annuale;
 3. di sottoscrivere il codice di condotta professionale;
 4. di accettare espressamente, attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione, gli obblighi derivanti dal Regolamento in commento, la potestà disciplinare della FIGC e la clausola compromissoria prevista dal Regolamento stesso per la risoluzione arbitrale delle controversie.

Da ricordare che nel testo previgente era sancito l'obbligo, per il candidato che avesse conseguito l'idoneità a seguito del superamento dell'esame, di richiedere l'iscrizione all'albo nel termine di 6 mesi dalla data dell'esame, pena la decadenza dal diritto al rilascio della licenza.

La previsione in parola è stata eliminata conformemente alle previsioni dell'AGCM: "Si segnala inoltre la restrittività della previsione di cui all'art. 8, comma 4, del Regolamento [...]. Tale disposizione, non prevista né suggerita dalla regolamentazione FIFA, è stata introdotta esclusivamente nel regolamento nazionale a supporto dell'Albo degli Agenti di calciatori"⁵.

Da sottolineare che l'agente di calciatori non è un tesserato della Federazione nell'ambito della quale svolge la propria attività, ma è assoggettato al potere gerarchico e disciplinare di questa, in forza della dichiarazione poc'anzi menzionata (art. 8 Reg. Agenti): pertanto, mentre per gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo (società, atleti, allenatori, dirigenti, ecc.) la soggezione alle norme interne della Federazione deriva dal tesseramento, per gli agenti la soggezione a tali norme è conseguenza della dichiarazione citata, che sancisce l'obbligo per questi ultimi di rispettare le norme della stessa. L'agente di calciatori è dunque obbligato ad assoggettarsi alle regole dell'ordinamento sportivo pur non essendone parte⁶, essendo tenuto all'osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, nonché a sottostare alle decisioni della Commissione Agenti, degli organi federali, confederali e della FIFA⁷.

Questa situazione determina un'anomalia, in quanto colui che agisce senza essere in possesso di licenza non potrà essere sottoposto al potere disciplinare della Federazione (in quanto non ne fa parte), ma il suo operato, pur illegittimo dal punto di vista sportivo (essendo il possesso della licenza obbligatorio per poter svolgere l'attività in parola) potrà tuttavia avere effetti giuridici in ambito statale, qualora l'atto compiuto non sia contrario ai principi dell'ordinamento generale⁸.

Circa le modalità dell'incarico (art. 10 Reg. Agenti), esso può essere conferito sia da un'atleta che da una società, e deve essere redatto in forma scritta su appositi moduli predisposti dalla Commissione Agenti conformemente al modello FIFA, a pena di inefficacia. Il modulo deve essere depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a/r, presso la segreteria della Commissione Agenti, la quale, certificando la data di deposito conferisce efficacia all'incarico⁹.

L'incarico può essere conferito sia a titolo esclusivo che a titolo non esclusivo¹⁰: quest'ultima circostanza deve risultare da separata scrittura o da clausola specificatamente approvata, e deve essere comunicata per iscritto, a cura dell'agente, alla Commissione Agenti e alla controparte in

occasione di ogni trattativa, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari e l'invalidità dell'incarico.

La durata dell'incarico non può essere superiore a 2 anni, e non è consentito il rinnovo, circostanza che rappresenta una novità rispetto al passato, allorché il rinnovo era ammesso, purché intervenuto su consenso scritto di entrambe le parti, risultante da un documento depositato presso la segreteria della Commissione Agenti.

Il compenso dell'agente può essere corrisposto soltanto dall'atleta o dal club che ha conferito l'incarico. Esso è calcolato in base al reddito lordo annuo dell'assistito, esclusi eventuali benefit e premi collettivi, risultante dal contratto sportivo depositato e ratificato. Nel regolamento previgente si escludevano espressamente dall'importo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del compenso dell'agente, oltre ai benefit ed ai premi collettivi, anche i premi individuali: il mancato richiamo di questi ultimi nel nuovo testo pare significare che la loro eventuale attribuzione vada a sommarsi al reddito lordo annuo.

Una nuova disposizione, sancita dal comma 5 dell'art. 10 Reg. Agenti, impone all'agente di far valere il suo diritto al compenso, a pena di decadenza, entro il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui il diritto è venuto ad esistenza.

Qualora l'incarico sia stato conferito da un calciatore, il compenso è liberamente convenuto tra le parti: laddove non venga pattuito, esso è fissato nella misura del 3%.

Per quanto riguarda la remunerazione dell'attività prestata dall'agente, occorre distinguere l'ipotesi in cui l'incarico sia stato conferito dall'atleta rispetto a quella in cui "mandante" è la società: mentre nel primo caso il compenso può essere corrisposto sia attraverso una somma forfettaria da liquidarsi *una tantum* alla data di decorrenza del contratto di prestazione sportiva, sia mediante il pagamento di una quota annuale rapportata in misura percentuale alla durata dell'accordo, da effettuarsi al termine di ogni annualità contrattuale¹¹, nel caso di incarico conferito da una società il compenso può essere corrisposto soltanto con una somma forfettaria che tra l'altro deve obbligatoriamente risultare dall'incarico, a pena di inefficacia dello stesso¹².

Due ulteriori aspetti da tenere presenti nell'analisi della disciplina dettata per gli agenti, uno già previsto dal regolamento previgente, l'altro inserito *ex novo* nel testo attuale: il primo riguarda la previsione in base alla quale, in caso di retrocessione del club dai professionisti ai dilettanti, l'incarico conferito all'agente decade automaticamente, e nulla sarà più dovuto a quest'ultimo in relazione alle annualità di contratto successive alla retrocessione; il secondo aspetto, previsto dal comma 12 dello stesso art. 10 Reg. Agenti, riguarda l'ipotesi in cui il calciatore si trovi nell'impossibilità sopravvenuta di rendere la propria prestazione, in assenza di dolo o colpa grave da parte dello stesso, nel qual caso l'agente ha diritto soltanto al compenso dovuto per il periodo di vigenza del contratto.

Passiamo ad esaminare la fase "patologica" del rapporto tra agente e assistito. Oltre alla risoluzione per reciproco accordo tra le parti, il rapporto può essere interrotto anche a seguito di revoca unilaterale da parte del calciatore o della società, con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi mediante raccomandata, e con contestuale deposito (o invio) presso la segreteria della Commissione Agenti di copia della comunicazione di revoca recapitata all'agente.

Nel nuovo testo sono state eliminate le previsioni di cui alla seconda parte del previgente comma 2 dell'art. 11 Reg. Agenti, laddove si prevedeva che in caso di revoca dell'incarico il calciatore era comunque obbligato a corrispondere il compenso pattuito sino alla scadenza del contratto e che, qualora le parti non avessero stabilito il pagamento di una somma predeterminata, l'agente revocato avrebbe avuto diritto ad un indennizzo non inferiore ad € 2.600,00 per i calciatori di serie C2, € 5.000,00 per quelli di serie C1, € 15.500,00 per quelli di serie B e € 31.000,00 per i giocatori di serie A, prendendo in considerazione la società in favore della quale viveva il tesseramento all'atto della revoca. Si prevedeva inoltre che in caso di stipula di un nuovo contratto da parte del calciatore, l'agente revocato aveva diritto ad un indennizzo pari al 5% del reddito annuo lordo laddove tale indennizzo fosse stato superiore ai predetti importi minimi: in questo caso l'agente subentrato era obbligato in solido con il calciatore per il pagamento dell'indennizzo all'agente revocato. L'unico caso in cui l'indennizzo non era dovuto era quello di revoca per giusta causa dichiarata dal Collegio Arbitrale.

Le previsioni appena ricordate, oltre a porsi in aperto contrasto con la normativa FIFA dettata per gli agenti (che non contiene alcuna disposizione in tal senso), sono state censurate dall'AGCM: "*Tali previsioni normative, introdotte ex novo nel solo regolamento nazionale, assumono l'evidente effetto restrittivo di vincolare il calciatore o la società all'agente, limitando la possibilità di scelta dei primi attraverso un sistema di penali particolarmente gravose ed in assenza di qualsiasi giustificazione non solo sotto il profilo concorrenziale, ma anche dal punto di vista strettamente civilistico*"¹³.

Tra i doveri dell'agente, sanciti dall'art. 12 Reg. Agenti, rientra anche quello di assicurarsi che il suo nome sia stato indicato nel contratto di prestazione sportiva, ove quest'ultimo sia stato concluso a seguito del suo intervento.

Il nuovo regolamento ha eliminato la previsione, contenuta nel precedente, sulla base della quale un agente poteva contattare un calciatore che era legato ad un altro agente solo un mese prima della scadenza del contratto in essere: tale disposizione, analogamente al parimenti abrogato art. 3 comma 7 Reg. Agenti, è stata ritenuta ultronea rispetto a quanto stabilito dal regolamento FIFA, il quale si limita a prevedere che l'agente non debba contattare un giocatore sotto contratto allo scopo di persuaderlo a interrompere anticipatamente tale rapporto contrattuale (art. 14 lett. c) REg. FIFA)¹⁴.

Permane invece il divieto, sancito dal comma 5 dello stesso art. 12 Reg. Agenti, di indurre un calciatore che abbia un rapporto contrattuale in vigore con una società, a risolverlo *ex ante* in assenza di giusta causa. Si prevede inoltre che allorché l'agente intenda avviare trattative per la conclusione di un contratto con un'altra società, è necessario il consenso scritto del club titolare delle prestazioni sportive dell'atleta, a meno che non ci si trovi nei 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto¹⁵.

Nella medesima ottica, tesa a garantire che l'operato dell'agente sia conforme alle norme del regolamento, rispettoso delle norme deontologiche di cui al Codice di condotta professionale e improntato ai principi di lealtà, correttezza e probità di cui al Codice di Giustizia Sportiva, gli ulteriori doveri sanciti a carico dell'agente sono:

- informare il calciatore delle trattative avviate e delle prospettive di carattere finanziario, amministrativo, tecnico-sportivo ed organizzativo in riferimento alle stesse;
- conformare la propria attività alle direttive impartite dal calciatore;
- informare il calciatore e la società di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali: a tal proposito occorre sottolineare che laddove l'informazione non sia stata resa tempestivamente, e comunque prima della conclusione del contratto, è data facoltà all'atleta e alla società di risolvere il rapporto con l'agente senza che sia dovuto alcun indennizzo a quest'ultimo, ed anzi col diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto¹⁶.

Qualora un calciatore sottoscriva un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza del proprio agente, il quale risulti però regolarmente nominato, si prevede che quest'ultimo abbia diritto al compenso pattuito all'atto del conferimento dell'incarico o, in assenza di previsioni sul punto, all'importo pari al 3% del reddito lordo annuo dell'assistito.

Disposizioni particolari sono dettate per gli incarichi conferiti da soggetti minorenni: in tal caso, oltre alla sottoscrizione del calciatore, è necessaria la firma di uno dei genitori o di chi esercita la potestà. Si stabilisce inoltre che, qualora entro 120 giorni dal deposito o invio dell'incarico presso la Commissione Agenti, il calciatore non stipuli effettivamente un contratto di prestazione sportiva con una società, l'incarico cessa di avere effetto, senza alcun diritto per l'agente.

Il minore può conferire l'incarico ad un agente solo dal momento in cui, sulla scorta delle regole federali, può tesserarsi con una società come professionista.

Dal punto di vista formale, l'incarico deve essere redatto, a pena di nullità, esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, con firma autenticata da notaio, e si sancisce l'obbligo in capo all'agente di inviare alla Commissione, ogni 6 mesi, una relazione scritta, a pena di decadenza dell'incarico.

Veniamo adesso ad analizzare l'art. 15, specificatamente destinato a disciplinare le ipotesi di conflitto di interessi.

Tale disposizione è stata profondamente modificata, in principal modo perché nella versione originaria si limitava a prevedere un mero onere informativo a carico dell'agente: come puntualmente rilevato dall'AGCM, *“non sanciva un divieto per l'agente di operare in situazioni di conflitto di interessi [...] Il Regolamento del 2001 disciplinava dunque in modo inadeguato le ipotesi di c.d. «conflitto di interessi». Si è osservato che la presenza di legami familiari tra l'Agente e i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nelle società di calcio e nelle federazioni attribuisce un vantaggio concorrenziale non riconducibile ad una maggiore efficienza dello stesso Agente”*¹⁷.

La nuova formulazione sancisce innanzitutto il divieto per gli agenti di assumere la rappresentanza di più parti in sede di stipula di un contratto tra società e calciatore e/o tra due società.

Si fa altresì divieto, da un lato, di ricevere incarichi, somme o stipulare accordi con società per le quali risultino tesserati soggetti rappresentati dallo stesso agente, e dall'altro le medesime attività sono vietate allorché riguardino calciatori tesserati con un club che sia legato all'agente da un accordo in vigore.

L'agente che abbia curato il trasferimento di un calciatore ad una società, non può intrattenere rapporti professionali con quest'ultima per un periodo di 12 mesi dal trasferimento in parola. Analogamente, allorché nell'ipotesi di cui sopra l'agente abbia agito nell'interesse della società, non potrà operare a favore del giocatore oggetto del trasferimento per il medesimo periodo, a decorrere dalla data del tesseramento.

Le recenti vicende che hanno interessato il mondo del calcio in Italia hanno indotto i redattori del nuovo Regolamento ad inserire anche una previsione¹⁸ che sancisca il divieto, a carico sia dell'agente personalmente che della società di cui l'agente risulti socio, *“di intrattenere trattative o intrattenere rapporti contrattuali con una società di calcio italiana o estera in cui il coniuge, o un parente o affine entro il secondo grado detenga partecipazioni anche indirettamente, ricopra cariche sociali o incarichi dirigenziali, tecnico sportivi o di consulenza, o eserciti comunque un'influenza rilevante”*¹⁹.

In materia occorre segnalare una disposizione introdotta *ex novo* nel nuovo Regolamento in ottemperanza alle osservazioni dell'AGCM, secondo la quale la contemporanea rappresentanza di calciatori ed allenatori costituiva *“un'ulteriore ipotesi tipica di conflitto di interessi [...] Si ritiene quindi opportuno che il nuovo Regolamento escluda espressamente la possibilità che uno stesso Agente possa rappresentare contestualmente allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatori e calciatori appartenenti alla stessa squadra”*²⁰: alla luce di tali proposte, l'art. 17 comma 5 Reg. Agenti ha sancito il divieto per gli agenti di *“rappresentare gli interessi di uno o più allenatori di calcio”*.

Il tema in commento, particolarmente sentito in fase di redazione del nuovo Regolamento, individua la propria norma di chiusura nel comma 10 dello stesso art. 15 Reg. Agenti, laddove si stabilisce che *“E' comunque vietato agli Agenti qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale, o che sia volta ad eludere i divieti o le incompatibilità previsti dal presente regolamento”*.

Il sistema sanzionatorio è disciplinato dagli artt. 17-21 Reg. Agenti.

Le sanzioni irrogabili nei confronti degli agenti sono rappresentate, in ordine di gravità ed afflittività, dalla censura o deplorazione, dalla sanzione pecuniaria, dalla sospensione della licenza, fino ad arrivare alla revoca della stessa. In particolare si prevede che, all'agente il quale si trovi ad aver violato le norme di cui agli articoli 12 comma 5 (relativo all'obbligo di operare nel rispetto dei contratti sottoscritti fra calciatore e società e secondo i principi di lealtà, correttezza e probità di cui al Codice di Giustizia Sportiva), 14 comma 1 (circa la necessaria sottoscrizione da parte di uno dei genitori o esercenti la potestà dell'incarico conferito da soggetti minorenni), 15 commi 1 (divieto di rappresentare più di una parte nella stipula di un contratto) e 7 (divieto di intrattenere rapporti con società nelle quali svolgano funzioni o esercitino un'influenza il coniuge, un parente o un affine entro il secondo grado), verrà inflitta, in ogni caso, una sanzione pecuniaria non inferiore ad € 15.000,00, oltre alla sospensione della licenza per un periodo non inferiore a 2 anni.

L'ultimo comma dell'art. 17 Reg. Agenti sancisce poi che, qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione nel registro o insorgano situazioni di incompatibilità, la licenza è in ogni caso sospesa.

Dal punto di vista procedimentale, a seguito del deferimento da parte della Procura Federale, si instaura un giudizio dinanzi alla Commissione d'Appello federale²¹.

Avverso le decisioni di quest'ultima, è prevista la possibilità di ricorrere alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport presso il CONI: a tal fine non si avanza previamente istanza di conciliazione, bensì si propone direttamente ricorso per arbitrato.

L'art. 18 comma 4 Reg. Agenti consente alla Commissione Agenti, qualora ricorrano "*gravi ed urgenti ragioni di opportunità*", di disporre in via cautelare la sospensione provvisoria dell'agente. Tale provvedimento scatta in via automatica (contrariamente al passato, quando ciò costituiva una mera facoltà) nei confronti dell'agente a carico del quale siano in corso procedimenti penali per delitti non colposi "*connessi alla sua attività di Agente*"²²: quest'ultimo inciso, che costituisce una novità in quanto non era contenuto nel regolamento previgente, va a restringere notevolmente l'ambito di operatività della disposta automaticità della sospensione in presenza di procedimenti penali a carico dell'agente.

L'art. 19 Reg. Agenti elenca le sanzioni irrogabili nei confronti del calciatore che si avvalga dell'opera di un soggetto non titolare di licenza (o non iscritto nel registro ex art. 2), o che comunque violi le disposizioni del regolamento in commento ad esso destinate: censura, sanzione pecuniaria fino ad € 15.000,00, sospensione disciplinare fino a 6 mesi.

Soggetti legittimati ad applicare le sanzioni sono, in caso di trasferimento domestico, gli organi di giustizia sportiva della FIGC, mentre qualora la violazione avvenga nell'ambito di un trasferimento internazionale, abilitata all'irrogazione sarà la FIFA.

Correlativamente, l'art. 20 Reg. Agenti si occupa degli illeciti posti in essere dalle società, prevedendo che le sanzioni a loro carico sono costituite, "*a seconda della gravità dei fatti e tenuto conto di eventuali recidive*", dalla censura, dall'inibizione temporanea dei tesserati che abbiano agito nell'interesse della società, da una sanzione pecuniaria pari o non inferiore a € 15.000,00, dal divieto di trasferire calciatori (sia in entrata che in uscita) per un periodo non inferiore a 3 mesi, e infine dalla penalizzazione in classifica o esclusione da competizioni nazionali o internazionali. Una previsione specifica è dettata per l'ipotesi in cui la società si trovi ad effettuare un'operazione in presenza di una situazione di incompatibilità o di divieto, così come prevista dal Regolamento: in tal caso l'operazione è nulla e la società soggiace ad una sanzione pari al 10% del compenso lordo concordato col calciatore.

In materia sanzionatoria e disciplinare la norma di chiusura è rappresentata dall'art. 21 Reg. Agenti, il quale, con disposizione invariata rispetto alla precedente formulazione, fa salve "*le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA che devono essere rispettate dagli agenti, dai calciatori e dalle società, pena le sanzioni ivi previste che concorrono con quelle di cui al presente regolamento*".

L'art. 23 Reg. Agenti, rubricato "*Clausola compromissoria*", stabilisce che ogni controversia relativa all'incarico verrà risolta con arbitrato rituale e di diritto amministrato²³ dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI²⁴: gli arbitri designati dalle parti, che possono anche non figurare tra quelli dell'elenco tenuto dalla Camera, dovranno nominare un terzo arbitro, egli invece da scegliersi tra quelli indicati nell'elenco predetto²⁵.

Qualora il valore della controversia non superi € 15.000,00, si deroga alla regola del collegio di tre arbitri: su istanza della parte interessata il presidente della Camera individuerà un arbitro tra quelli contenuti nell'elenco tenuto dalla Camera stessa, il quale dirimerà il conflitto.

Il comma 5 dello stesso art. 23 Reg. Agenti sancisce l'obbligo per le parti (società, calciatori e agenti), di accettare la devoluzione ad arbitri dei futuri ed eventuali contrasti tra essi insorgenti attraverso la specifica approvazione e sottoscrizione negli incarichi della clausola compromissoria in commento, con contestuale impegno ad accettare i lodi arbitrali emessi e a darvi esecuzione²⁶. A quest'ultimo proposito si segnala che i lodi arbitrali sono immediatamente esecutivi, e la loro eventuale impugnazione non ne sospende l'esecutività.

Come si è avuto modo di notare nel ripercorrere la normativa contenuta nel Regolamento Agenti, grande rilievo è stato dato alle proposte avanzate dall'AGCM, le quali sono confluite in tutta una serie di disposizioni che hanno suscitato varie proteste da parte degli agenti: secondo questi ultimi, l'esigenza di garantire la libera concorrenza, posta alla base delle innovazioni introdotte, non apporterà alcun beneficio sostanziale, ma varrà soltanto a creare una situazione di incertezza e confusione nei rapporti tra agenti da un lato, calciatori e società dall'altro, minandone la stabilità, a discapito dell'intero sistema.

1 Con Comunicato Ufficiale n. 48 del 28 dicembre 2006 il Commissario Straordinario della FIGC ha emanato il nuovo Regolamento degli Agenti di Calciatori, entrato in vigore il 1° febbraio 2007. Viene così sostituito il precedente Regolamento, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 81 del 22 novembre 2001.

2 Come vedremo più avanti, tuttavia, la figura dell'agente differisce da quella del mediatore se non altro perché si vieta espressamente agli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società.

3 AGCM Provvedimento n. 15477 del 24 maggio 2006 - Chiusura parziale dell'indagine conoscitiva, par. 7 "Conclusioni".

4 Qualora l'incarico venga conferito ad un avvocato, non si utilizzeranno i moduli predisposti dalla Commissione Agenti, né il contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere depositato presso la segreteria della Commissione stessa. Si ritiene inoltre che l'avvocato non sia assoggettato al potere disciplinare e sanzionatorio degli organi sportivi, se non nella misura in cui l'art. 18 comma 5 consente alla Commissione Agenti e alla Procura Federale di segnalare al "competente Ordine degli Avvocati, al fine di un'eventuale valutazione sul piano deontologico, l'eventuale condotta contraria ai principi di questo regolamento tenuta da un avvocato che abbia ricevuto l'incarico di rappresentare un calciatore o una società per la stipula di un contratto di prestazione sportiva o per il trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore".

5 AGCM Provvedimento n. 16280 del 21 dicembre 2006 - Chiusura dell'indagine conoscitiva, par. 6.

6 A tal proposito una parte della dottrina, tra cui Sanino e Zoppini, ha parlato di "soggettività riflessa del procuratore sportivo", in quanto per svolgere la propria attività costui deve sottostare alle regole fissate da una Federazione sportiva nazionale, pur non essendo ad essa associato, e di conseguenza non rappresentato.

7 Il concetto è ribadito anche dall'art. 1 dell'allegato Codice di condotta professionale, laddove si prevede che l'agente "pur non essendo tesserato della FIGC, è tenuto a rispettare le norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, delle Confederazioni e della FIFA, nonché le decisioni ed i provvedimenti della Commissione Agenti, della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI e dei suoi organi arbitrali, nonché degli organi di giustizia sportiva della FIGC".

8 Cass. 24 settembre 1994, n. 7865, in Giur. civ., 1995, I, pag. 1174 ss.

9 Lo stesso comma 2 dell'art. 10 prevede che l'efficacia possa decorrere anche dalla data di spedizione attestata dall'ufficio postale.

10 Tale modifica si è resa necessaria a seguito delle indicazioni dell'AGCM, tese ad aumentare il livello concorrenziale dell'attività degli agenti: "Una maggiore libertà contrattuale indurrebbe gli Agenti a competere tra loro anche sotto il profilo delle condizioni offerte ai propri clienti e consentirebbe ai calciatori di disporre di maggiori elementi di valutazione nella scelta del proprio Agente [...]. L'obbligo di mandato esclusivo da un lato limita le opportunità di accesso al mercato, dall'altro si presta a ridurre l'incentivo degli Agenti a procurare gli ingaggi più favorevoli ai calciatori rappresentati: se, infatti, al calciatore fosse consentito di conferire più incarichi, per poi scegliere la proposta di ingaggio che ritiene più conveniente, gli Agenti sarebbero indotti ad impegnarsi maggiormente in tal senso. Inoltre, l'assenza di esclusiva contribuirebbe alla diversificazione dell'attività degli Agenti, favorendone la specializzazione in determinate aree di attività: ad esempio, un calciatore potrebbe determinarsi a conferire ad un Agente l'incarico di ricercargli l'ingaggio e ad un altro quello di procurargli contratti di sponsoring" (AGCM Provvedimento n. 16280 del 21 dicembre 2006 - Chiusura dell'indagine conoscitiva, par. 7).

11 Da ricordare che qualora il compenso dell'agente non venga corrisposto in maniera forfettaria, ma erogato in misura percentuale anno per anno, se il contratto di prestazione sportiva ha una durata più lunga di quella dell'incarico, "l'agente ha diritto alla retribuzione maturata e maturanda anche dopo la scadenza dell'incarico stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva del calciatore o la conclusione di un diverso contratto di prestazione sportiva" (art. 10 comma 7 Reg. Agenti).

12 Da sottolineare l'ulteriore aspetto di diversità rispetto alla disciplina relativa all'incarico conferito dall'atleta: in quest'ultimo caso, in assenza di espressa pattuizione delle parti, il compenso spettante all'agente è automaticamente fissato nel 3% del reddito lordo annuo del calciatore, mentre nel caso di incarico conferito dalla società l'assenza di pattuizione determina l'inefficacia dell'incarico.

13 AGCM Provvedimento n. 16280 del 21 dicembre 2006 - Chiusura dell'indagine conoscitiva, par. 6.

14 "L'effetto di tale disposizione, dunque, si riduceva a limitare, senza una valida giustificazione, la concorrenza tra agenti per l'acquisizione di nuovi clienti" (AGCM Provvedimento n. 16280 del 21 dicembre 2006 - Chiusura dell'indagine conoscitiva, par. 6.b).

15 Correlativamente, l'art. 13 comma 3 stabilisce che "Fino a 6 mesi prima della scadenza del suo contratto di prestazione sportiva, il calciatore non può dare incarico ad alcun Agente di ricercare altra società senza il consenso scritto della società di appartenenza", e l'art. 16 comma 5 prevede che "E' vietato alle società contattare un calciatore che sia sotto contratto con altra società, o il suo agente, senza il consenso scritto della società medesima, salvo che nei sei mesi antecedenti la scadenza del contratto".

16 Correlativamente, l'art. 16 comma 7 stabilisce che "La società informa il calciatore e il suo Agente di eventuali situazioni di conflitto di interesse nella conclusione di un contratto, allegando al contratto un'apposita dichiarazione. Nel caso in cui l'informazione non sia stata resa prima della conclusione del contratto, il calciatore ha diritto alla risoluzione del contratto di prestazione sportiva".

17 AGCM Provvedimento n. 16280 del 21 dicembre 2006 - Chiusura dell'indagine conoscitiva, par. 6.c.

18 Art. 15 comma 7.

19 Correlativamente, l'art. 16 comma 6 stabilisce che "E' fatto divieto ad una società del settore professionistico ed ai soggetti che abbiano, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti nella medesima, nonché ai dirigenti e ai responsabili tecnico-sportivi della stessa, di detenere interessi o esercitare un'influenza rilevante sulle attività di un Agente o di una società di agenti. Tale situazione si presume sussistente anche quando riguarda il coniuge o parenti o affini fino al secondo grado tra i soggetti sopraindicati".

20 AGCM Provvedimento n. 16280 del 21 dicembre 2006 - Chiusura dell'indagine conoscitiva, par. 6.c.

21 Il Procedimento dinanzi alla Commissione d'Appello federale costituisce il primo ed unico grado di giudizio in ambito federale.

22 Art. 18, comma 4, ultimo periodo.

23 Da sottolineare che viene esclusa la fase relativa al tentativo di conciliazione, per cui si procede direttamente all'arbitrato.

24 La disposizione in commento rappresenta una novità rispetto al regolamento previgente, il quale individuava la competenza esclusiva della Camera Arbitrale costituita presso la FIGC.

[25](#) Qualora, entro 20 giorni dalla nomina del secondo arbitro, non si raggiunga un accordo, il presidente del collegio arbitrale è scelto dal presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

[26](#) Viene tuttavia fatta salva la facoltà delle stesse parti di ricorrere all'autorità giudiziaria per l'impugnazione del lodo.

(C) Altalex / Wolters Kluwer